

Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**Art. 62**

*(Rendicontazione del finanziamento)*

**1.** Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

(1)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 14, L. R. 12/2003